



Titolo

Comunicazione degli atti - art. 53 CGS – avviso di conclusione delle indagini - criterio della alternatività delle comunicazioni

Descrizione

L'art. 123 CGS non indica alcuna specifica modalità, a pena di inammissibilità e/o di nullità, della notifica dell'avviso di conclusione di indagine. Trova pertanto applicazione la disposizione generale dell'art. 53 CGS che, al comma 1, prevede che *“tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forma diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”* e al successivo comma 5 stabilisce che *“...gli atti, per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati, devono essere comunicati con le seguenti modalità da considerarsi alternative tra di loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento....3) all'indirizzo di posta elettronica certificato formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento....”*. La norma non solo non stabilisce alcuna gerarchia delle modalità di notifica degli atti, ma neppure afferma l'esclusività di quella presso il domicilio del difensore indicato se tale indicazione sia stata fatta, preoccupandosi piuttosto - proprio per la necessità di contemperare le opposte esigenze di celerità del processo sportivo e di garantire comunque la adeguata tutela delle prerogative difensive degli incolpati - di attribuire espressamente carattere alternativo alle modalità di notificazioni previste. (CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022). (Nella specie la Corte ha altresì ritenuto che il fatto che la comunicazione non sia stata ad essa recapitata dalla società alla parte non è imputabile alla Procura, ma esclusivamente alla società).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 57/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 53, comma 1 e comma 5, CGS; art. 123 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)